



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A DUE CORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Art. 2

Facolta' di iscrizione contemporanea a due corsi di studio presso le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o presso le medesime istituzioni Ciascuno studente puo' iscriversi contemporaneamente a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento o master, anche presso piu' istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. E' consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o master o di dottorato di ricerca o di specializzazione, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. E' altresì consentita l'iscrizione contemporanea, presso le istituzioni dell'AFAM di cui al comma 1 del presente articolo, a un corso di dottorato di ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione, di cui al medesimo articolo 2 della legge n. 508 del 1999. L'iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 2 e' consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere, anche per corsi accreditati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Resta fermo l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento per l'iscrizione ai singoli corsi di studio. Non e' consentita l'iscrizione contemporanea al medesimo corso di studio presso due istituzioni dell'AFAM italiane ovvero italiane ed estere. Resta fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in materia di definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni dell'AFAM. E' consentita, nel limite di due iscrizioni, l'iscrizione contemporanea a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso le istituzioni dell'AFAM di cui al comma 1. Il comma 21 dell'articolo 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' abrogato. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge continuano ad applicarsi, per la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studio presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, le disposizioni del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca 28 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2012.

Versione in vigore dal 28 aprile 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore
Estremi	Legge 12 aprile 2022, n. 33
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-iscrizione-contemporanea-a-due-corsi-di/art-2>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it